



Comune di Casalino

PROVINCIA DI NOVARA

28060 Casalino – via San Pietro n.3 - Tel. 0321 870112 – Fax n.0321 870247

www.comune.casalino.no.it - casalino@reteunitaria.piemonte.it

P.Iva 00467290037

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

DETERMINAZIONE N. 30/2019 DEL 15/02/2019

OGGETTO: Sistema di videosorveglianza denominato "Casalino sicuro". Determina a contrarre per affidamento lavori e relativo impegno di spesa. Cup B77D19000090005 – Cig ZB8276757E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Bilancio di previsione approvato con DCC n. 40 del 27.12.2018 e la DGC n. 30 dell' 08.02.2019 di approvazione del progetto esecutivo, relativo al Sistema di videosorveglianza, denominato "Casalino sicuro", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per una spesa di € 79.000,00 per lavori e forniture;

CONSIDERATO necessario procedere all'affidamento dei lavori nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 in relazione all'importo economico sopra indicato;

DATO ATTO che con la citata DGC n. 30/19, il responsabile del procedimento per la presente determinazione è stato nominato l'ing. Riccardo Paolotti, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Casalino;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTI, altresì, i contenuti della normativa vigente ed in particolare degli articoli 32, 36 e 37 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni), del D.P.R. 207/2010, nonché quelli del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, che prevedono che per affidamenti inferiori a 150.000,00 euro si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

PRESO ATTO delle deroghe introdotte all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, dall'articolo 1, comma 912 della Legge n. 145/2018, cd. Legge Finanziaria 2019, riguardanti le opere che per importi da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro, per le quali si può procedere mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

VISTO l'obbligo per l'Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati

VERIFICATO che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto, mentre invece sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il bando 'Impianti